

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Associazione "Armonie d'Itria"



Il giorno **03/03/2022** alle ore **19.30** in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica Statuto vigente;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e firmato da tutti i soci, che sono presenti nr. 35 soci di cui nr. 6 regolarmente rappresentati tramite delega scritta, dichiara che essa, ai sensi del vigente Statuto, deve ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione M^o Vito MANZARI, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'assemblea stessa, il socio Carmela ZIGRINO. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea i motivi per il quale è necessario aggiornare lo Statuto vigente. In particolare si è discusso della necessità di iscriversi nel Registro degli Enti del Terzo Settore specificando la particolarità di questo sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche ed al mercato e che entrambi interagiscono per l'interesse della comunità. Come regolamentato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) per iscriversi al RUNTS bisogna apportare delle modifiche, nel nostro caso molto sostanziali, allo Statuto in vigore. Il presidente inizia a leggere il nuovo Statuto soffermandosi su ogni articolo per evidenziarne i cambiamenti, le modifiche o i nuovi articoli aggiunti rispetto al vecchio Statuto.

Segue una approfondita discussione fra i soci, al termine della quale, l'assemblea all'unanimità delibera la modifica di tutto lo Statuto vigente, ed integralmente viene aggiunto in allegato al presente verbale. Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di registrarlo all'Agenzia delle Entrate e di conservare agli atti.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al tesoriere Nicola D'Ambrosio il quale suggerisce di apportare modifiche e di aggiornare il vecchio Regolamento Interno adeguandolo alla nuova normativa in vigore ed alle regole della società moderna. L'assemblea all'unanimità delibera di iniziare ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento Interno delegando il presidente alla stesura.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.


Carmela ZIGRINO
Il Segretario


Vito MANZARI
Il Presidente



St

“

Ti

An

Con

di s

Ai

effe

giur

La

locu

com

L'A

Il tr

Con

uffic

Arti

L'A

asso

asso

per l

majo

Lo s

intra

perso

recip

In cc

con

inizi

ad e

parte

cresc

A tal

la fur

social

segue

• l

1

e

• c

c



[Handwritten signature]

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Armonie d'Itria"

Titolo I – Costituzione – Scopi – Carattere - Durata

Articolo 1 – Costituzione e Sede

Con atto del 3 gennaio 2005 è stata costituita l'Associazione denominata "Armonie d'Itria", di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente Statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

La denominazione dell'Associazione viene pertanto integrata con l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Martina Franca, in via Giovanni Pascoli nr. 36.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione e Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati svolgendo attività musicale, dilettantistica ed amatoriale, con particolare attenzione per la musica e la strumentazione per banda e la disciplina di sport e spettacolo praticata dalle majorettes.

Lo scopo dell'Associazione è inteso quale mezzo di aggregazione e formazione teso ad intrattenere in modo costruttivo e sano, tramite il tramandare delle antiche tradizioni, quante persone intendano partecipare alla vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti,



- attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale;
- creare al suo interno un clima che favorisca lo sviluppo di amicizie e relazioni sociali, così che ogni socio possa essere soddisfatto e stimolato a contribuire attivamente alla vita dell'Associazione;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- istituire premi e/o borse di studio per soggetti meritevoli di riconoscimento;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico, e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi simili nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica e delle majorettes nell'ambito di festività civili e religiose;
- sostenere e finanziare attività culturali, formative ed educative;
- promuovere associazioni con specifici interessi collegati e partecipare alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;

L'A
soda
L'A
agev
Arti
L'A
rispe
dem
È es
o di
sott
L'As
Cod
Per i
a Re

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

- curare tutti i canali informatici (sito web, social network, ...) inerenti l'Associazione aggiornando gli utenti ed i visitatori di tutte le attività di carattere associativo, didattico, storico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;
- promuovere la lettura, considerata come occasione di aggregazione e confronto, rimuovendo tutti gli ostacoli che rendono difficoltoso l'accesso ai libri in ogni loro forma;
- stimolare la conoscenza e la diffusione della letteratura, di qualsiasi luogo e tempo, attraverso lo strumento della lettura ad alta voce;
- promuovere l'animazione alla lettura anche con il supporto del linguaggio musicale;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque se ne randa utile e necessaria la presenza;

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché ogni altra attività complementare alle precedenti.

L'Associazione è un organismo di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle associazioni non commerciali.

Articolo 3 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, pertanto nella sua gestione devono vigere la democrazia ed il pluralismo.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

[Handwritten signatures]

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 4 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'articolo 38 del presente statuto.

Titolo II – Attività Esercitate

Articolo 5 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- **lettera d)** – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera i)** – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **lettera l)** – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **lettera t)** - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **lettera z)** – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 6 – Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Titolo III – Gestione – Regolamento Interno

Articolo 7 – Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione

può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8 – Regolamento Interno

Il Regolamento Interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed è parte integrante delle norme previste dal presente Statuto. Esso viene approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci insieme ad eventuali regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Titolo IV – Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo 9 – Patrimonio sociale

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 38 del presente statuto.

Il fondo comune iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori a copertura delle prime spese di gestione e dalla devoluzione dell'intero patrimonio associativo dell'Associazione "Vito Lo Ré".

Articolo 10 – Esercizio sociale e Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Ciascun documento così redatto deve essere successivamente approvato dall'Assemblea.

Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio lo stesso deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato, in modo che i soci o terzi ne possano prendere visione.

Articolo 11 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.


Articolo 12 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo V – I Soci

Articolo 13 – Requisiti e ammissione degli associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che liberamente e per scelta personale vi vogliono aderire, senza distinzione di razza, ceto sociale, età, sesso, cultura, credo politico o religioso, purché ne condividano i metodi e le finalità nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Interno.

6 



La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli, associazioni, enti pubblici e privati aventi scopi analoghi o non in contrasto con gli stessi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo all'Associazione di raccogliere all'atto dell'iscrizione, dal Socio, o, se minore, dall'esercente la patria potestà la dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno e di accettarlo a tutti gli effetti di legge.

L'iscrizione decorre dalla data di accoglimento della domanda e dopo il versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 14 – Perdita della qualifica di Socio

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e regolamenti del Regolamento Interno o per altri motivi che comportino indegnità.

L'esclusione avrà effetto dall'annotazione dell'evento nel libro dei soci dell'Associazione.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Articolo 15 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- a partecipare alle assemblee;
- Il socio impossibilitato a svolgere l'attività artistico-musicale in maniera continuativa, può chiedere un periodo di sospensione. Terminato tale periodo il Socio rientra a pieno titolo nell'Associazione.

Tutti gli associati, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote

associative, hanno diritto:

- all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Il socio minorenne può essere rappresentato da un genitore per esprimere il proprio voto con poteri di elettorato attivo.


È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 16 – Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con terzi. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio

8     

dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle soluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Titolo VI – Organi dell'Associazione

Articolo 17 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 35 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Sezione I – L'Assemblea dei Soci

Articolo 18 – Luogo di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il versamento delle quote sociali.

Essa è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione. Può altresì essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Il luogo di convocazione, se esiste l'esigenza, può essere diverso dalla sede e stabilito nella convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni con avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, da affiggersi nei locali dell'Associazione e/o mediante comunicazione scritta utilizzando anche i mezzi informatici.

Il termine di preavviso può essere ridotto in caso di urgenza.

Articolo 20 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- eleggere e rinnovare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approvare entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
- approvare, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- eleggere e revocare i componenti gli organi sociali;
- nominare e revocare, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e deliberarne il compenso;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvare e modificare il Regolamento Interno ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, nonché sulla responsabilità di questi ultimi.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle proposte di modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore;
- deliberare su ogni altro argomento che esuli l'ordinaria amministrazione sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Articolo 21 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da persona designata dall'Assemblea stessa. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario sottoscritti unitamente al Presidente.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza assoluta. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci.





L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del patrimonio e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del patrimonio.

Tuttavia, quest'ultima, anche in seconda convocazione necessita del voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del patrimonio associativo per le deliberazioni concernenti le proposte di modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e del voto favorevole di almeno tre quarti dei soci per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 22 – Forme di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto con la

10   25  



possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici; il Presidente dell'Associazione può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto.

I soci, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Sezione II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Esso è composto da 5 (cinque) Soci, dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che proceda al rinnovo delle cariche sociali, quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Articolo 24 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- approvare i programmi di attività;
- approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, Segretario, il Tesoriere;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- elaborare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;



- verificare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- nominare il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
- assegnare i vari compiti attinenti l'ordinaria gestione dell'Associazione tenendo conto della disponibilità e delle personali attitudini.

Le funzioni del Consiglio Direttivo non possono essere delegate. Nel caso di decadenza o di recesso di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con urgenza tramite convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Dalla nomina a consigliere non consegue nessun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 25 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o almeno due consiglieri lo ritengano necessario; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo si costituisce con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive unitamente al Presidente e riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Sezione III – Il Presidente

Articolo 26 – Elezioni del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione successiva alla presentazione delle stesse.

All'atto della costituzione il Presidente viene eletto dai soci fondatori.

Articolo 27 – Compiti del Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo

dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Il Presidente, inoltre, cura la predisposizione il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni.

Sezione IV – Il Vice-Presidente

Articolo 28 – Elezioni del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del suo mandato.

Articolo 29 – Compiti del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente ogni qualvolta questi sia impossibilitato alle sue mansioni.

Subentra al Presidente dimissionario finché il Consiglio Direttivo non ne elegge il successore.

Sezione V – Il Segretario

Articolo 30 – Elezioni del Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

In caso di dimissioni o decadenza, il Segretario viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del suo mandato.

Articolo 31 – Compiti del Segretario

Questi predispone, in collaborazione con il Tesoriere lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione, del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Segretario inoltre:

- Tiene aggiornato il libro dei soci ed i libri e documenti contabili;
- Compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza ed il relativo protocollo;
- Firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione;
- Sostituisce il Tesoriere qualora questi non venga designato o sia impossibilitato ad adempiere alle proprie mansioni;
- Collabora per la buona riuscita di tutte le attività sociali.

Sezione VI – Il Tesoriere

Articolo 32 – Elezioni del Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

In caso di dimissioni o decadenza, il Tesoriere viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del suo mandato.



Articolo 33 – Compiti del Tesoriere

Questi compila in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere, inoltre:

- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Egli è personalmente responsabile delle somme introitate nonché nell'erogazione di qualsiasi somma senza regolare deliberazione del Consiglio Direttivo.
- Deve, ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo, presentare la situazione di cassa.
- Prende in consegna i beni mobili e immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari;
- Sostituisce il Segretario qualora questi sia impossibilitato ad adempiere alle proprie mansioni

Sezione VII – Altri Incarichi

Articolo 34 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 35 – L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VII – Disposizioni Varie e Finali

Articolo 36 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Articolo 37 – Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è



Entrate

Uscite

Bilancio

Consiglio

Assemblea

riconducibile al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 38 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dal presente Statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

W. Manna *Nicola D'Imbrosio*

L. D'Amico *Roberto Corrado*

Giuseppe Sestini




Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 22/8/2022 al n° 2150
imposte liquidate per € 200,00 per n° 3 anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
delegato del Direttore Provinciale

[Firma]



PAGINA BIANCA

Un Muro Mobili D'Imbasso
25/12
Sua Grazia
Cattolico Drillo